

In questo modo il socio potrà rigenerare le sue energie impiegate nell'attività lavorativa, in attività sportive di vario genere, praticando sports da diviungere sempre più fra i cittadini, o partecipando ad attività ricreative di vario genere, che possano far acquisire a tutti i soci il piacere di una pratica distensiva che crei una continuità tra il mondo del lavoro nella cooperativa, e quelle della vita di tutti i giorni, in modo che il lavoro non venga più sentito come funzione oppressiva ed obbligatoria, ma come pratica che è frutto della naturale predisposizione della persona umana verso tutto ciò che è progresso, che è desiderio di conoscenza .

Così lo Stato cooperativo favorirà il nascere di circoli culturali e ricreativi, aperti ai soci che vorranno dedicarsi allo studio, alla ricerca in tutti i settori del sapere umano. Tali circoli potranno essere organizzati in cooperative di produzione o di consumo, che forniranno ~~xxxxxxx~~ ai soci tutti i mezzi per svolgere nel modo più completo le attività per cui sono stati creati.

Allora la vita dei singoli diverrà certamente più piacevole, proprio perché finalizzata sempre, in ogni momento del vivere quotidiano, al raggiungimento di obiettivi che costituiscono progresso materiale ed ideale per chi vive in società. Si tende a fissare per ciascuno uno scopo da raggiungere che lo stimoli, nella libertà di scelta che a lui è data, a creare quelle iniziative che lo rendano partecipe concretamente del mondo ~~xxxxx~~ sociale cui appartiene e che contribuisce a migliorare con il proprio apporto lavorativo, con il proprio apporto ideale.

Va aggiunto che la realizzazione progressiva del nuovo ordinamento dello Stato cooperativo, va fatta in via sperimentale. Ciò significa che l'organizzazione funzionale e produttiva, secondo la nuova sistematica che prevede la compartecipazione agli utili da parte di tutti i soci delle cooperative ora proprietari dei mezzi di produzione, va realizzata sperimentalmente, soltanto cioè nel caso che i livelli di produttività siano superiori a quelli raggiunti con l'organizzazione capitalistica dello Stato repubblicano, e soltanto se tale più elevata produttività è acquisita nell'ambito della piena occupazione, posta come obiettivo da raggiungere in un certo periodo di tempo determinato a priori.

In via sperimentale va realizzata anche l'organizzazione funzionale dello Stato cooperativo, nella struttura che prevede la pianificazione dello sviluppo da parte delle sezioni dei vari uffici degli assessorati, e il coordinamento dei settori provinciali da parte del consorzio provinciale, dei consorzi provinciali da parte del consorzio regionale, e dei consorzi regionali da parte di quello nazionale.

Soltanto se i risultati del nuovo sistema statale, saranno maggiori rispetto a quelli acquisiti dallo Stato repubblicano, verrà adottata la struttura dello Stato cooperativo, che dimostra la sua maggiore funzionalità e produttività proprio per il criterio

sperimentale impiegato in tutti i rami produttivi, che consente di adottare di adottare solo quelle soluzioni e procedimenti che risultano più vantaggiosi di quelli utilizzati in precedenza.

Ciò determinerà naturalmente una spinta ancora maggiore da parte dei soci, nella direzione dello sviluppo produttivo, che farà raggiungere livelli sempre più elevati di aggregazione cooperativa e quindi di sviluppo economico e sociale.

PRECISAZIONI

① + 10 Dopo § 2

FLUZZTUAZIONE DAL PRIVATO AL COLLETTIVO

Come verrà citato più avanti, la fluttuazione dal settore privato a quello collettivo degli operatori dei vari settori produttivi, deve avvenire per mezzo di accordi contrattuali tra le ditte aggiudicatrici delle commesse e gli organi collettivi dei consorzi.

Il contratto e l'affidamento dei lavori avviene in regime di concorrenza, che spinge le imprese private ad offrire il miglior servizio.

Se infatti questo non fosse reso in maniera sufficiente, la ditta può essere sospesa dall'incarico e comunque lo stesso non sarebbe rinnovato negli esercizi successivi.

Può essere quindi adottato il criterio di stabilire la periodicità degli incarichi di lavoro per le ditte private che operano nel settore collettivo (ex pubblico), e il rinnovo tacito per un certo numero di esercizi. Rinnovo che non vi sarà se a giudizio di una commissione di appartenenti alla amministrazione collettiva interessata e di privati cittadini, il servizio sarà prodotto in maniera insufficiente.

Si deve tendere cioè a stimolare continuamente la ditta privata ad offrire un servizio qualitativamente sempre più elevato, che stimoli tra l'altro anche la produttività dei soci permanenti dell'amministrazione collettiva; i quali non sono inamovibili come accade attualmente; ma sono "permanenti" solo in funzione del loro rendimento accertato dallo ufficio mobilità.

Il meccanismo di acquisizione e di organizzazione delle attività private che sostituiscono con contratto a termine quelle collettive, verrà precisato più avanti. Qui basti aggiungere che un ulteriore incentivo per la impresa privata che la stimola a migliorare la produzione, è costituito dagli utili di fine esercizio, che saranno ripartiti oltre che fra i soci permanenti anche fra quelli temporanei delle ditte private, in relazione al raggiungimento degli obiettivi posti per ciascun ufficio dell'amministrazione collettiva, denominata pubblica nello Stato Repubblicano.

PRECISAZIONI

(B) + 18

SINDACATO

Deve essere precisato che la riserva prevista per i rappresentanti sindacali eletti alle cariche parlamentari, di ricoprire le funzioni di Ministro dell'interno, va riferita ad un rappresentante del direttoriodel Ministero dell'interno; in quanto come accade per ogni Ministero, a capo dello stesso vi sarà una pluralità di funzionari statali che si alternano nella direzione di ciascun organo amministrativo di vertice.

Come riferito in più circostanze, il motivo dello inserimento di un parlamentare nella direzione del Ministero dell'interno e in quello della difesa, con provenienza dalle attività sindacali; è giustificato dal primo e fondamentale compito del sindacato, che ora si pone come propulsore e controllore della democrazia e della tutela delle libertà civili dei cittadini.

Per effettuare un idoneo controllo non basta allora l'azione esterna dell'organo sindacale, spesso caratterizzata da protesta decisa e articolata nei suoi obiettivi di riferimento; ma occorre che l'esponente di vertice del sindacato eletti alla funzione parlamentare, facciano parte dello staf dirigenziale dei Ministeri citati, in modo che la funzione di tutela del cittadino lavoratore, si traduca in azione operativa programmata, diretta a tradurre le istanze dei cittadini in concrete iniziative di sviluppo, rese esecutive e realizzabili da organi di governo.

Va anche anticipato che il sindacato assume un'altra importantissima funzione nello Stato cooperativo regionale tra le altre che qui e in seguito verranno indicate.

Si tratta dell'attività di collaborazione prestata nei confronti del giudice nel momento in cui, determinata la sanzione penale o amministrativa da quest'ultimo, occorre valutare quali siano gli strumenti migliori per recuperare il soggetto che si è reso colpevole dell'illecito.

Il giudice verrà detto, dovrà possedere oltre che la competenza giuridica nella conoscenza e nella applicazione della legge penale ed amministrativa, anche esperienza concreta di lavoro in certi settori sociali di assistenza e di recupero e di risoluzione di problemi sociali di indigenza e di disadattamento.

Ma questo non basta, perché la sua funzione principale è quella di giudicare gli illeciti; cosicché dovrà essere affiancato da un altro organo tecnico, specificamente competente

nella soluzione di situazioni di disagio sociale e ambientale.

Sarà affiancato allora da quel rappresentante sindacale che ha queste specifiche funzioni nell'ambito ~~di questa~~ della struttura sindacale provinciale, regionale e nazionale, nel momento in cui si deve tradurre la sanzione penale ed amministrativa in misure concrete che tendano a riabilitare il manchevole.

Ciò in relazione al fatto che le sanzioni penali diventano nello Stato cooperativo, totalmente misure di sicurezza detentive e non detentive, personali e patrimoniali; e ~~in~~ in relazione al fatto che le sanzioni amministrative, quantizzate in via pecuniaria, ma anche con altri provvedimenti di carattere non pecuniario, vanno determinate operativamente, nella specie, caratteristica e modalità di esecuzione, in collaborazione con l'esperto sindacale e con altri esponenti sociali, i quali ultimi con i primi, sono a conoscenza delle misure più efficaci per emendare, per correggere il comportamento antisociale.

Il giudice allora non sarà più solo nella scelta e nella applicazione della pena, ma affiancato da quegli operatori / sociali (rappresentanti sindacali e benemeriti dell'assistenza sociale ad esempio) che hanno esperienza concreta nella applicazione dei rimedi atti a ~~marginare~~ arginare il fenomeno delle devianze e delle violazioni alle norme giuridiche.

IL GIUDICE

② + 202 B.J

Oltre ad avere questi nuovi e diversi requisiti sociali che gli permettono di individuare meglio la sanzione penale e la sanzione amministrativa da infliggere, dovrà essere affiancato da altri organi, nel momento in cui si deve tradurre la sanzione stabilita dal giudice, in rimedi concreti che tendano a reinserire il condannato nell'ambito sociale.

Rimedi cioè che devono tradursi operativamente in effettivo recupero del reo alla vita civile.

Cosicché l'arida ~~enunciazione~~ enunciazione e inflizione della sanzione penale o amministrativa, non è più sufficiente a colpire colui che ha dimostrato un certo comportamento ~~illecito~~ illecito; occorre in un ordinamento più elevato, tradurre il provvedimento di individuazione della sanzione, in concreti ed efficaci strumenti di correzione e di emenda, per il recupero sociale.

Tenendo ferma l'entità della sanzione, occorre graduare le modalità di esecuzione, in funzione del carattere del manchevole, dei suoi precedenti giudiziari, del suo tenore di vita, ecc.

Così la sanzione amministrativa per un illecito contro il patrimonio, sarà quantizzata in via pecuniaria in modo eguale per tutti e con una pluralità di misure di recupero sociale, che sono valutate nella loro precisa determinazione dagli esperti sindacali e del settore sociale citati.

L'analisi cioè del recupero del trasgressore e della idoneità delle misure adottate, va fatta così non dal giudice autonomamente, ma ~~collegialmente~~ attraverso la collaborazione degli organi sindacali e benemeriti nell'assistenza sociale di cui sopra. Questi vengono a far parte ~~di~~ in via permanente della struttura giudicante degli illeciti.

SANZIONI PENALI

(A) + 102 QUATER

Per quanto concerne le conseguenze giuridiche del reato, giova ricordare che nello Stato cooperativo, esse perdono la duplice caratteristica di pene e di misure di sicurezza.

Per i fatti illeciti che mantengono la ~~loro~~ caratteristica di reato, deve essere abbandonato allora il sistema del doppio binario dell'attuale ordinamento giuridico, per lasciare spazio all'unico provvedimento penale che ha componenti punitive e di emenda.

Si tratta della sanzione penale che assume la forma della misura di sicurezza, detentiva e non detentiva.

Con riferimento agli illeciti costituenti reato di particolare gravità, l'aspetto punitivo sarà costituito dall'obbligo per il reo di permanere negli stabilimenti ove si scontano le misure di sicurezza; e che vengono individuati in quelli attuali e nelle carceri o case circondariali, le quali dovranno subire radicali trasformazioni edilizie interne; tali da far loro acquisire un diverso comfort per gli occupanti.

Tali luoghi dovranno essere organizzati in modo che il reo venga indirizzato verso un ripensamento dell'illecito commesso; attraverso più fasi caratterizzate da limitazioni della libertà personale, via via meno rigorose.

Il trasgressore sarà ^o comunque assistito nelle varie fasi di recupero, da quegli esperti sindacali e sociali che valuteranno il progresso nel reinserimento sociale, anche e soprattutto con controlli alle attività che il condannato svolgerà alle esterne degli istituti per misure di sicurezza, durante la espiazione delle stesse.

Uscito da tali luoghi di detenzione; il reo scontrerà le misure di sicurezza non detentive, sotto la vigilanza degli organi del corpo di sicurezza e degli esperti sindacali e sociali indicati, i quali seguiranno il soggetto nelle varie attività lavorative e quotidiane espletate.

Va comunque precisato che le possibilità di recupero elevato dei comportamenti devianti nello Stato cooperativo, sono determinate dalle concrete possibilità di attività lavorativa che vengono offerte a tutti i cittadini, anche e soprattutto a quelli che violano gravemente la legge penale. Si potrà raggiungere cioè una condizione di tranquillità sociale, con bassissima percentuale di criminalità ~~organizzata~~ solo se ~~in~~ l'ordinamento statale garantirà l'occupazione ai suoi cittadini.